

Occorre quindi operare un distinguo: se nell'atto costitutivo della società o nello statuto si dichiara esplicitamente che il socio/lavoratore dipendente non ha la rappresentanza legale nè responsabilità amministrativa nella gestione della società, il rapporto di lavoro subordinato può contemporaneamente sussistere.

Deve quindi trattarsi di una deroga espressa che ammetta la duplice posizione, e che preveda il potere di amministrazione e di gestione in capo all'altro socio.

Viceversa se non ci sono atti che determinano nel socio di maggioranza la totale responsabilità legale e amministrativa della società, la nuova socia non può essere dipendente ma deve iscriversi all'Albo artigiani come socia partecipante.

Distinti saluti.

Il Presidente della CRA
Sergio Giuffredi